



Traffico rurale di confine (TRC) Applicazione di varie sentenze dei tribunali

Berna, 14 maggio 2024

1 Storia e scopo del TRC

Il TRC esiste da oltre 150 anni. A seguito degli spostamenti di frontiere tra i Paesi, il confine doganale attraversava a volte singoli fondi senza prestare attenzione ai rapporti di proprietà. Con la regolamentazione del TRC, il legislatore ha deciso così di tenere conto delle conseguenze delle linee doganali di confine spesso casuali. Il TRC permise ai coltivatori di continuare a gestire i loro terreni situati all'estero e di importare i prodotti del raccolto in franchigia di tributi. In seguito il TRC è stato esteso anche a usufruttuari e affittuari. Già in occasione della revisione della legge nel 1924 / 1925 la condizione per ottenere l'esenzione dai tributi era il fatto che i fondi situati all'estero dovevano essere effettivamente gestiti da proprietari, usufruttuari o affittuari svizzeri. Anche le convenzioni sul traffico di confine stipulate con i quattro Stati limitrofi prevedono, come condizione di base per il TRC, l'effettiva gestione transfrontaliera.

2 Situazione iniziale

Per anni l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) ha tollerato una situazione che privilegiava gli agricoltori svizzeri nelle vicinanze del confine che coltivavano terreni nella zona di confine estera. L'UDSC ha garantito ai gestori svizzeri ampie agevolazioni secondo il diritto nazionale, sebbene fossero contrarie alle disposizioni delle convenzioni sul traffico di confine. In particolare, l'UDSC ha tollerato, nei confronti di queste persone fisiche domiciliate in Svizzera, il fatto che non disponessero di fabbricati rurali d'esercizio nella zona di confine svizzera. Tale situazione ha portato alcuni dei beneficiari del TRC a gestire i fondi dalla Svizzera unicamente dal punto di vista amministrativo e non più effettivamente in modo transfrontaliero. Per l'effettiva gestione venivano, ad esempio, impiegate persone all'estero o incaricate imprese estere che lavoravano a cottimo oppure la gestione avveniva a partire da fabbricati rurali d'esercizio situati all'estero.

Per poter beneficiare del TRC bisogna presentare una domanda presso l'UDSC. Negli ultimi anni, diverse domande di questo tipo sono state oggetto di procedimenti legali. Le sentenze emesse dal Tribunale Amministrativo Federale e del Tribunale Federale hanno stabilito che la situazione attuale, temporanea, è contraria sia alle preminenti convenzioni stipulate con i Paesi limitrofi sia al diritto nazionale.

Tali chiare decisioni del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale hanno portato a una revisione fondamentale del TRC. Ne risulta che l'UDSC è costretto a ripristinare la situazione legale del TRC per il 1° gennaio 2028 tenendo conto di un periodo transitorio corrispondente. Unicamente gli attuali beneficiari del TRC che possono appellarsi al principio della protezione della buona fede potranno approfittare di questo periodo transitorio.

3 Basi legali

Da un lato, il TRC si fonda sulle convenzioni bilaterali sul traffico di confine con gli Stati limitrofi e, dall'altro, è ancorato nel diritto doganale svizzero:

- Convenzione del 5 febbraio 1958 tra la Svizzera e la Germania sul traffico di confine e di transito; RS 0.631.256.913.61
- Convenzione del 30 aprile 1947 tra la Svizzera e l'Austria relativa al traffico di confine; RS 0.631.26.916.31
- Convenzione del 31 gennaio 1938 tra la Svizzera e la Francia sui rapporti di vicinato e la vigilanza delle foreste limitrofe; RS 0.631.256.934.99
- Convenzione del 2 luglio 1953 tra la Svizzera e l'Italia per il traffico di frontiera ed il pascolo; RS 0.631.256.945.41
- Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, LD; RS 631.0
- Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane, OD; SR 631.01

Se la convenzione e il diritto nazionale si contraddicono, la convenzione è di principio preminente e deve esserle attribuita maggiore importanza.

4 Modifiche a partire dal 1° gennaio 2028

4.1 Gestione transfrontaliera

La gestione deve essere interamente ed effettivamente transfrontaliera.

Il coltivatore nel TRC deve disporre di un'azienda agricola, rispettivamente di un'infrastruttura agricola (fabbricato rurale d'esercizio) nonché della necessaria attrezzatura nella zona di confine svizzera. Oltre alla proprietà sono ammessi anche locazione, prestito, affitto, leasing o usufrutto. Il coltivatore deve effettivamente impiegare tale infrastruttura e attrezzatura per la coltivazione e conduzione delle sue superfici agricole nella zona di confine estera.

Nel quadro del TRC non sono ammesse le attività su fondi esteri che non vengono svolte a livello transfrontaliero, ad esempio:

- l'inizio dei lavori campestri a partire dall'estero;
- la coltivazione e conduzione a partire da fabbricati rurali d'esercizio situati all'estero;
- la coltivazione e conduzione da parte di persone impiegate (assunte) all'estero (contratti a condizioni di lavoro estere);
- l'impiego a partire dall'estero di veicoli, attrezzatura, macchine ecc. esteri;
- l'acquisto di sementi, piantoni, fertilizzanti ecc. all'estero per l'impiego direttamente all'estero sui fondi esteri;
- l'immagazzinamento all'estero di prodotti del raccolto (eccezione: prodotti della viticoltura);
- l'incarico affidato a imprese che lavorano a cottimo o a persone che non operano a livello transfrontaliero.

4.2 Zona di confine / luoghi beneficiari

Le convenzioni sul traffico di confine prevedono che solo determinate località stabilite d'intesa con la parte contraente possano beneficiare del TRC.

Tali elenchi dei Comuni e frazioni sono preminenti rispetto alla zona di confine stabilita a livello nazionale. Se, ad esempio, una località si trova nella zona di confine di 10 km stabilita a livello nazionale ma non figura nel rispettivo elenco, non si ha diritto all'importazione in esenzione da tributi nel quadro del TRC. Gli ampliamenti del territorio a seguito di aggregazioni di Comuni non contemplati dalle convenzioni sul traffico di confine non possono essere tenuti in considerazione nell'ambito del TRC.

Per le zone franche dell'Alta Savoia e del Paese di Gex non vi sono modifiche per quel che riguarda le località beneficiarie.

4.3 Persone giuridiche

La convenzione con la Germania concede le agevolazioni previste per il TRC anche alle persone giuridiche che svolgono attività commerciali. Tali persone non sono invece contemplate nelle convenzioni con la Francia, l'Italia e l'Austria.

4.4 Imprese svizzere che lavorano a cottimo

È ammesso l'impiego di imprese svizzere che lavorano a cottimo su superfici nella zona di confine estera, sempre che motivi oggettivi lo giustifichino (proporzionalità, necessità) e che l'impiego avvenga su incarico e a spese del coltivatore.

4.5 Imprese estere che lavorano a cottimo

L'impiego di imprese estere che lavorano a cottimo sulle superfici della zona di confine estera non è compatibile con i principi del TRC, dato che è in contrasto, in particolare, con il principio della coltivazione e conduzione transfrontaliera. Pertanto l'impiego di imprese estere che lavorano a cottimo non è di principio ammesso.

4.6 Infrastrutture agricole oppure abitazioni

Per la coltivazione e conduzione dei fondi esteri non è ammesso utilizzare infrastrutture agricole oppure abitazioni estere. In casi eccezionali sono ammesse infrastrutture di supporto semplici (p. es. servizi igienici, locali per le pause).

4.7 Veicoli, macchine, attrezzi

Il regolare luogo di stazionamento di veicoli, macchine, attrezzi e simili deve essere nella zona di confine svizzera. Questi devono essere riportati in Svizzera una volta terminato il lavoro, tuttavia al più tardi entro sei mesi.

4.8 Importazione dei prodotti del raccolto

L'importazione deve essere effettuata obbligatoriamente dal coltivatore o dai suoi mandatari. Non è ammessa, ad esempio, l'importazione:

- da parte dell'acquirente;
- su incarico dell'acquirente; o
- da parte di altri aventi capacità giuridica diversi dal coltivatore stesso o dai suoi mandatari (p. es. da parte di persone giuridiche costituite separatamente dal gestore).

4.9 Fabbricati rurali d'esercizio in caso di piccoli agricoltori o agricoltori amatoriali

Nel caso di piccoli agricoltori o di agricoltori amatoriali si rinuncia alla condizione relativa alla presenza di un fabbricato rurale d'esercizio, se questo non è effettivamente necessario per via della grandezza del fondo da coltivare e del tipo di conduzione (p. es. deposito dell'attrezzatura in casa). Anche in questo caso la condizione principale resta la coltivazione e conduzione diretta transfrontaliera. Inoltre deve essere disponibile l'attrezzatura necessaria.

5 Conseguenze in caso di mancato adempimento delle condizioni

Se alla scadenza del periodo transitorio le condizioni non saranno completamente soddisfatte, l'autorizzazione per l'importazione in esenzione da tributi non verrà più rilasciata. Ciò ha come conseguenza che i prodotti del raccolto dovranno essere regolarmente sdoganati in occasione della loro importazione in Svizzera.

6 Scadenario relativo all'applicazione di varie sentenze dei tribunali in materia di TRC

14.05.2024	Comunicazione / annuncio dell'applicazione di varie sentenze dei tribunali in materia di TRC e inizio del periodo transitorio
31.12.2027	Fine del periodo transitorio
01.01.2028	Applicazione delle modifiche nel TRC

7 Servizio specialistico competente

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC
Ambito direzionale Basi
Divisione Circolazione delle merci
Taubenstrasse 16
3003 Berna

aufgabenvollzug@bazg.admin.ch

8 Comunicazione

Tutti i beneficiari del TRC registrati presso l'UDSC ricevono per posta il presente annuncio.

Inoltre, tutti i Cantoni, gli uffici dell'Amministrazione federale coinvolti e anche singole associazioni svizzere interessate (Unione svizzera dei contadini USC, Unione svizzera dei produttori di verdura USPV) ricevono per posta il presente scritto a titolo informativo.

Contemporaneamente, l'UDSC pubblica un comunicato stampa.

Il presente annuncio è pubblicato sul sito Internet dell'UDSC www.bazg.admin.ch → *Informazioni per ditte* → *Importazione in Svizzera* → *Esenzioni, agevolazioni e preferenze doganali* → *Merci in franchigia doganale* → *Traffico rurale di confine* → *Altre info* (alla fine della pagina).